

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1184 di data 8 agosto 2025, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per l'incremento della contribuzione Laborfonds a carico del datore di lavoro relativamente al personale del comparto Scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e personale insegnante della formazione professionale - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 15 settembre 2025, le parti rappresentate:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente	firmato
---	---------

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la FLC C.G.I.L.	non firmato
---------------------	-------------

per la C.I.S.L. – Scuola	firmato
--------------------------	---------

per la U.I.L. Scuola	firmato
----------------------	---------

per la FGU S.A.T.O.S.	firmato
-----------------------	---------

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per l'incremento della contribuzione Laborfonds a carico del datore di lavoro relativamente al personale del comparto Scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e personale insegnante della formazione professionale.

ACCORDO PER L'INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE LABORFONDS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO RELATIVAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA – AREA DEL PERSONALE A.T.A. E ASSISTENTE EDUCATORE, PERSONALE INSEGNANTE E COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale dipendente dalla Provincia autonoma di Trento del comparto scuola di cui all'art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., così di seguito specificato:
 - personale coordinatore ed insegnante delle scuole dell'infanzia;
 - personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole a carattere statale e assistenti educatori;
 - personale della formazione professionale della P.A.T..

Art. 2

Contribuzione

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024 nella parte C "Disciplina della previdenza complementare" dell'Allegato E/9 "Regolamentazione del trattamento di fine rapporto, delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare" sottoscritto in data 4.12.2018 per il personale del Comparto Scuola, area del personale ATA e ass. educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e personale insegnante della formazione professionale in applicazione dell'art. 82 del CCPL di data 17.10.2003, la lettera b. del comma 1 dell'art. 2 "Contribuzione" è sostituita dalla seguente:
 - "b. 2% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione, con ritenuta a carico del datore di lavoro;"